

Decreto n. 120.17  
prot. 6791

## IL RETTORE

- Viste le Leggi sull'Istruzione Universitaria;
- Visto lo Statuto dell'Università per Stranieri di Siena emanato con D.R. n. 203 dell'8 maggio 2012 pubblicato in GU n. 117 del 21 maggio 2012;
- Vista la convenzione quadro, rep. n. 48.16 prot. 1983 del 17 febbraio 2016, stipulata tra l'Università per Stranieri di Siena e l'Azienda Regionale DSU che dispone le modalità di regolamentazione dei rapporti di collaborazione e integrazione dei servizi da destinare agli studenti regolarmente iscritti ai propri corsi;
- Visto il Regolamento per l'attribuzione dei posti letto presso le Residenze Universitarie in favore degli studenti provenienti dai paesi in via di sviluppo emanato con D.R. n. 403.09 prot. 12309 del 9 ottobre 2009;
- Considerato che si rende necessario sostituire integralmente il suddetto regolamento ritenuto non più adeguato alle attuali esigenze dell'Ateneo quali: borsisti DSU in attesa di posto alloggio, studenti dei progetti e programmi a lungo periodo, studenti in scambio internazionale, borsisti MAECI, borsisti Unistrasi ecc.;
- Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 4 aprile 2017;
- Vista la delibera assunta dal Senato Accademico nella seduta del 26 aprile 2017;

## DECRETA

l'emanazione del Regolamento per l'attribuzione di n. 18 posti letto presso le Residenze Universitarie nel testo di seguito riportato.

Il presente Regolamento sostituisce integralmente quello emanato con D.R. n. 403.09 prot. 12309 del 9 ottobre 2009 è pubblicato all'Albo Ufficiale online e sul sito istituzionale dell'Ateneo ed entra in vigore il 15° giorno successivo alla data della sua pubblicazione.

### REGOLAMENTO PER L'ATTRIBUZIONE DI N. 18 POSTI LETTO PRESSO LE RESIDENZE UNIVERSITARIE

#### ART. 1

L'Università per Stranieri di Siena, di seguito denominata *Università*, nell'ambito della convenzione quadro, rep. n. 48.16 prot. 1983 del 17 febbraio 2016, stipulata con l'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario, di seguito denominata *A.R.D.S.U.*, dispone le modalità di regolamentazione dei rapporti di collaborazione e integrazione dei servizi da destinare agli studenti regolarmente iscritti ai propri corsi, si seguito denominati *assegnatari*.

#### ART. 2

##### ACCESSO AL SERVIZIO ALLOGGIO

L'*Università* e l'*A.R.D.S.U* concordano di mantenere la disponibilità di posti letto all'interno delle Residenze Universitarie da poter destinare all'ospitalità di studenti e altri soggetti universitari nell'ambito delle attività didattiche e di ricerca al fine di favorire e incentivare la mobilità nazionale e internazionale.

L'A.R.D.S.U. annualmente mette a disposizione dell'Università n. 18 posti letto in camera doppia presso le Residenze Universitarie.

### ART. 3 DESTINATARI

Sono destinatari del servizio abitativo presso le Residenze Universitarie di cui al precedente articolo gli studenti regolarmente iscritti ai corsi istituiti dall'Università. Gli *assegnatari* sono tenuti al rispetto delle norme contenute nel Regolamento interno delle Residenze Universitarie gestite dall'A.R.D.S.U.

### ART. 4 ASSEGNAZIONE DEI POSTI LETTO

I 18 posti letto sono assegnati fino ad esaurimento disponibilità. La fatturazione relativa ai posti utilizzati avrà cadenza mensile. Entro il 25 di ogni mese, l'Università comunica all'A.R.D.S.U. i nominativi degli assegnatari per il mese successivo. I posti non assegnati sono utilizzati dall'A.R.D.S.U. in regime di foresteria.

### ART. 5 DURATA DEL PERIODO DI ASSEGNAZIONE

- Il posto letto è assegnato per un periodo consecutivo massimo di tre mesi. Il periodo può essere prolungato di mese in mese previa verifica sulle disponibilità e presentazione della richiesta durante l'ultimo mese di utilizzo del posto.
- Richieste per un periodo consecutivo superiori a tre mesi sono accolte nel caso in cui la conferma di prenotazione alloggio costituisca elemento essenziale per il rilascio del visto per motivi di studio tipo D (periodo lungo).
- Il pagamento anticipato della prima mensilità è richiesto all'atto della prenotazione.
- Gli *assegnatari* dovranno prendere possesso del posto entro tre giorni dall'inizio del corso, in caso contrario, in mancanza di comunicazione che giustifichi il ritardo, il posto si intenderà disponibile e nuovamente riassegnabile.

### ART. 6 TARIFFE E MODALITA' DI PAGAMENTO

La tariffa del posto è stabilita annualmente dall'A.R.D.S.U. Il pagamento è mensile ed è anticipato all'atto della prenotazione. I pagamenti successivi, in caso di più mensilità, dovranno avvenire entro il giorno 15 del mese antecedente l'utilizzo del posto letto. I pagamenti sono richiesti alla netto delle spese bancarie.

Le residenze universitarie possono chiudere nel periodo natalizio. L'*assegnatario* che ha necessità di permanere durante tale periodo di chiusura, può presentare apposita richiesta. La permanenza è a titolo gratuito salvo la richiesta di un contributo spese per mancato utilizzo del posto letto. L'importo dell'eventuale contributo è definito annualmente dall'A.R.D.S.U.

### ART. 7 REVOCA DEL POSTO LETTO

All'*assegnatario* potrà essere revocato il posto assegnato:

- qualora non sia in regola con il pagamento del saldo dovuto per l'alloggio e tasse di iscrizione;
- qualora sia soggetto a provvedimenti disciplinari previsti dal Regolamento interno per

le Residenze Universitarie.

**ART. 8  
DISDETTE E PENALITA'**

L'annullamento di una prenotazione confermata comporta le seguenti penalità:

- prenotazioni da uno a tre mesi: sono accettate disdette senza penalità fino a 15 giorni prima dell'utilizzo del posto assegnato;
- prenotazioni superiori a tre mesi consecutivi: nessun rimborso previsto.

**ART. 9  
NORMA FINALE**

Per quanto non previsto negli articoli precedenti si fa riferimento a quanto stabilito dalla convenzione tra l'*Università* e l'*A.R.D.S.U.* ed alle Leggi, norme e regolamenti vigenti in materia.

Siena, 3 maggio 2017

**IL RETTORE**  
(f.to Prof. Pietro Cataldi)